


## REGIONE UMBRIA



**Direzione attività produttive, lavoro, formazione e istruzione**  
**Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca**

### AVVISO PUBBLICO

**PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ACCREDITAMENTO  
DEI SERVIZI PER IL LAVORO**

**E PROCEDURA OPERATIVA PREVISTA DALLA DGR del 24 ottobre 2016, n. 1209**

## **SOMMARIO**

**Art. 1 Riferimenti normativi e principi alla base del sistema di accreditamento**

**Art. 2 Finalità del presente Avviso**

**Art. 3 Soggetti richiedenti**

**Art. 4 Requisiti dei soggetti richiedenti e delle figure professionali previste**

**Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda**

**Art. 6 Valutazione delle domande**

**Art. 7 Durata e validità dell'accREDITamento**

**Art. 8 Procedimento amministrativo**

**Art. 9 Tutela della privacy**

**Art. 10 Informazioni sull'Avviso**

## **Art. 1 Riferimenti legislativi e normativi e principi alla base del sistema di accreditamento**

- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7 Accreditamenti”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e ss. mm. e in particolare l’art. 12 c. 1;
- Legge Regionale 25 novembre 1998, n. 41 “Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego”
- Legge Regionale 23 luglio 2003, n. 11 “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”.
- Deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2016 n. 1168 “Definizione degli standard dei servizi regionali per l’impiego in funzione delle novità introdotte dal D.lgs. 150/2015. Modifiche ed integrazioni alla DGR 425/2014”;
- Deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2016 n. 1209 “Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi per il lavoro”.

La Regione Umbria promuove un sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro fondato sulla cooperazione tra soggetti pubblici e privati, autorizzati e accreditati.

Con l’accreditamento la Regione Umbria riconosce ad un soggetto, pubblico o privato, l’idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, erogando sul territorio regionale servizi per il lavoro, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, in raccordo con le strutture regionali e a completamento della gamma dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego.

## **Art. 2 Finalità del presente Avviso**

Il presente Avviso intende dare attuazione a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2016 n. 1209 “Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi per il lavoro”. A tale scopo i soggetti in possesso dei previsti requisiti fissati dalla suddetta Disciplina e dal presente Avviso, che intendono richiedere l’accreditamento dei servizi per il lavoro e la conseguente iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati, devono inoltrare apposita domanda alla Regione Umbria secondo le modalità indicate all’Art. 5 del presente Avviso.

## **Art. 3 Soggetti richiedenti e destinatari dell'accreditamento**

### **3.1 Soggetti**

Possono presentare domanda di accreditamento i seguenti soggetti:

- a) i soggetti costituiti nella forma di società di capitali e consorzi di imprese, le società cooperative ed i consorzi di cooperative;
- b) le Agenzie private del lavoro, autorizzate a livello nazionale ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii, ad esclusione delle società di persone;
- c) le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di secondo grado ad indirizzo artistico, tecnico o professionale che rilascino titoli di studio con valore legale;
- d) le Università pubbliche e private con esclusione di quelle telematiche e i Consorzi universitari;
- e) i Comuni capofila di zone sociali di cui alla L.R. 11/2015;
- f) le Fondazioni ITS;
- g) gli Enti bilaterali di emanazione delle associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
- h) i Patronati di emanazione delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
- i) la Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.lgs. 276/2003, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati.

Non sono soggetti ad accreditamento i Centri per l'impiego regionali titolari dei servizi per il lavoro. Operano senza necessità di accreditamento le agenzie regionali Sviluppumbria ed ADISU per i servizi previsti dalle norme istitutive e/o statutarie.

I soggetti richiedenti l'accreditamento, oltre all'attestazione dei requisiti di cui al successivo art. 4 del presente Avviso, devono possedere, o devono dimostrare essere ad essi riconducibile nel caso di nuova costituzione, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno di esperienza documentata nella realizzazione delle attività riconducibili ai servizi oggetto di accreditamento.

La rappresentatività dei soggetti di cui alle lett. g) ed h) è valutata al momento della entrata in vigore della presente Avviso; la Regione verificherà successivamente l'esistenza di eventuali aggiornamenti.

Ai fini della richiesta di accreditamento da parte dei soggetti di cui alla lett. g) è prevista una specifica intesa fra la Regione e le parti sociali costituenti gli Enti Bilaterali stessi, che definisce il ruolo di tali organismi nella rete in termini di funzioni e di servizi dagli stessi erogati.

Nel caso in cui il soggetto accreditato sia oggetto di operazioni societarie straordinarie quali cessioni e conferimenti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni, il competente Servizio regionale accerta la continuità del rispetto dei requisiti previsti.

### 3.2 Dichiarazione relativa all'assunzione di impegni conseguenti all'accreditamento

I soggetti richiedenti sono tenuti a:

- a. interconnettersi con il portale "Lavoro per te" e con il Sistema Informativo Lavoro (SIUL) messo a disposizione dalla Regione Umbria e trasmettere ogni informazione richiesta per il controllo e il monitoraggio dei servizi e delle politiche regionali da loro erogate, secondo le modalità definite dalla Regione e ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia;
- b. inviare alla struttura regionale competente ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
- c. interconnettersi con il sistema nazionale informativo unitario delle politiche del lavoro, nonché inviare all'ANPAL ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- d. comunicare alla Regione le buone pratiche realizzate;
- e. fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e datori di lavoro che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- f. svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del D.lgs 276/03 e s.m.i.;
- g. non percepire emolumenti dalle imprese nell'erogazione dei servizi di politica attiva affidati dalla Regione e remunerati dalla stessa in quanto comprensivi anche delle attività di cui ai servizi E1 ed E2;
- h. osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e il divieto di indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.lgs. 276 del 2003;
- i. promuovere i servizi e le attività oggetto di accreditamento tramite il proprio sito internet, nonché attraverso l'utilizzo di altri strumenti, quali a titolo esemplificativo la Carta dei Servizi o altre modalità richieste dalla Regione Umbria;
- j. sottoporsi alle attività di Audit e controllo da parte del servizio regionale competente in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro;
- k. comunicare alla struttura competente della Regione Umbria e all'ANPAL, in assenza di giustificato motivo, il mancato rispetto degli appuntamenti ovvero il rifiuto dell'offerta di politica attiva o di lavoro congruo e di quant'altro eventualmente previsto dal patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20 del D.lgs 150/2015, anche ai fini della decadenza dallo stato di disoccupazione e delle decurtazioni e decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito di cui agli art. 21 e 22 del D.lgs 150/2015.

I soggetti, una volta accreditati, sono tenuti a informare i lavoratori e i datori di lavoro in merito

a:

- servizi disponibili per l'accesso al lavoro, a partire dalle modalità di registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro e/o al portale regionale "lavoro per te";

- caratteristiche e opportunità del mercato del lavoro locale, sistema di formazione professionale, sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e sistema informativo regionale SIUL;
- tipologie contrattuali e relativo quadro di incentivi economici, politiche attive e misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro inclusi quelli in mobilità transnazionale;
- incentivi a sostegno del lavoro e tutti gli altri servizi utili alla gestione delle misure promosse per la gestione delle politiche attive del lavoro.

Sono, inoltre, tenuti a:

- erogare a tutte le persone e ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, senza alcun onere per le finanze pubbliche, le attività di accoglienza, informazione e accesso ai servizi di cui all' Area A – servizi di base (A1 e A3) ad esclusione dell'espletamento delle pratiche amministrative che sono di competenza esclusiva dei CPI.

#### **Art. 4 Requisiti dei soggetti richiedenti e delle figure professionali previste**

I soggetti che fanno domanda di accreditamento devono risultare in possesso di una serie di requisiti giuridici e finanziari, nonché strutturali e professionali per l'organizzazione dei servizi e delle prestazioni da erogare.

Sono accreditabili con procedura semplificata, tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 art. 4 in possesso, al momento della richiesta di accreditamento regionale, dei requisiti richiesti dal medesimo decreto e successive modifiche ed integrazioni. Le esenzioni previste sono specificate nelle Tabelle 1,2,3 del successivo Art. 6.

Sono altresì accreditabili con procedura semplificata, tutti i soggetti in possesso di "Accreditamento regionale degli Organismi di Formazione" ai sensi della DGR n. 1948/2004. Le esenzioni previste sono specificate nelle Tabelle 1,2,3 del successivo Art. 6.

Ad esclusione dei soggetti di cui all'Art. 3.1 lett. c), d), e), f), per i quali è richiesto il possesso di una sola sede operativa, i soggetti richiedenti dovranno dichiarare il possesso di almeno tre sedi operative presenti nel territorio di altrettanti Centri per l'impiego della Regione, e relativi Comuni associati, secondo l'articolazione di seguito riportata:

<b>Centri per l'Impiego PERUGIA</b>	<b>Centri per l'Impiego TERNI</b>
<p align="center"><b><u>Centro per l'Impiego di Perugia</u></b></p> <p>ASSISI; BASTIA UMBRA; BETTONA; CANNARA;  CASTIGLIONE DEL LAGO; CITTA' DELLA PIEVE;  COLLAZZONE; CORCIANO; DERUTA; FRATTA TODINA;  MAGIONE; MARSCIANO; MASSA MARTANA; MONTE  CASTELLO DI VIBIO; PACIANO; PANICALE;  PASSIGNANO SUL TRASIMENO; PERUGIA; PIEGARO;  TODI; TORGIANO; TUORO SUL TRASIMENO;  VALFABBRICA</p>	<p align="center"><b><u>Centro per l'Impiego di Terni</u></b></p> <p>ACQUASPARTA; ALVIANO; AMELIA; ARNONE;  ATTIGLIANO; AVIGLIANO UMBRO; CALVI DELL'UMBRIA;  FERENTILLO; GIOVE; GUARDEA; LUGNANO IN  TEVERINA; MONTECASTRILLI; MONTEFRANCO; NARNI;  OTRICOLI; PENNA IN TEVERINA; POLINO; SAN GEMINI;  STRONCONE; TERNI</p>
<p align="center"><b><u>Centro per l'Impiego di Città di Castello</u></b></p> <p>CITERNA; CITTA' DI CASTELLO; COSTACCIARO;  FOSSATO DI VICO; GUBBIO; LISCIANO NICCONI;  MONTE SANTA MARIA TIBERINA; MONTONE;  PIETRALUNGA; SAN GIUSTINO; SCHEGGIA E  PASCELUPO; SIGILLO; UMBERTIDE</p>	<p align="center"><b><u>Centro per l'Impiego di Orvieto</u></b></p> <p>ALLERONA; BASCHI; CASTEL GIORGIO; CASTEL  VISCARDO; FABRO; FICULLE; MONTECCHIO;  MONTEGABBIONE; MONTELEONE D'ORVIETO;  ORVIETO; PARRANO; PORANO; SAN VENANZO</p>
<p align="center"><b><u>Centro per l'Impiego di Foligno</u></b></p> <p>BEVAGNA; CAMPELLO SUL CLITUNNO; CASCIA;  CASTEL RITALDI; CERRETO DI SPOLETO; FOLIGNO;  GIANO DELL'UMBRIA; GUALDO CATTANEO; GUALDO  TADINO; MONTEFALCO; MONTELEONE DI SPOLETO;  NOCERA UMBRA; NORCIA; POGGIODOMO; PRECI;  SANT'ANATOLIA DI NARCO; SCHEGGINO; SELLANO;  SPELLO; SPOLETO; TREVÌ; VALLO DI NERA; VALTOPINA</p>	

Rispetto alle aree e ai singoli servizi oggetto di accreditamento, ciascun soggetto, in sede di presentazione della domanda dovrà fare riferimento alla seguente suddivisione, che differenzia le attività in base a: servizi di base e obbligatori (con specifica su quelli non soggetti a finanziamento pubblico); servizi specialistici facoltativi; servizi a titolarità esclusiva dei Centri per l'impiego (e non oggetto di accreditamento):

<b>SERVIZI DI BASE OBBLIGATORI 1</b>	<b>SERVIZI SPECIALISTICI FACOLTATIVI 2</b>	<b>SERVIZI COMPETENZA ESCLUSIVA CPI</b>	<b>SERVIZI DI BASE NON SOGGETTI A FINANZIAMENTO PUBBLICO</b>
A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi (ad esclusione delle attività amministrative)	B1. Orientamento specialistico e individualizzato	A1. Attività amministrative legate al servizio.	A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi (ad esclusione delle attività amministrative)
A3. Accoglienza e informazioni per datori di lavoro	B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze	A2. Orientamento di base, profilazione e presa in carico e stipula del Patto di Servizio personalizzato;	A3. Accoglienza e informazioni per datori di lavoro
D1. Ausilio alla ricerca di una occupazione	B3. Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità	C3. Informazioni, consulenza alle imprese e convenzioni L. n. 68/99	
D2. Accompagnamento al lavoro <sup>3</sup>	C1. Orientamento specialistico e individualizzato	C4. Incrocio Domanda/Offerta L. n. 68/99	
D3. Assistenza intensiva nella ricerca del lavoro per l'assegno di ricollocazione	C2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva	D4. Avviamento a selezione presso P.A.	
D7. Inserimento e monitoraggio	D5. Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati		
E1. Promozione, scouting presso i datori di lavoro	D6. Servizi per la mobilità territoriale e gestione incentivi (rete EURES)		
E2. Gestione fabbisogno occupazionale	E3. Consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo		
	E4. Consulenza su agevolazioni e finanziamenti		

<sup>1</sup> Questi servizi dovranno essere erogati senza oneri per i lavoratori. Qualora gli stessi servizi, ad esclusione di quelli riconducibili alle Aree A1 e A3 (cfr. quarta colonna della tabella), siano oggetto di affidamento e finanziamento regionale vale il divieto di percepire emolumenti dalle imprese.

<sup>2</sup> Con riferimento ai servizi B1, B2, C1, C2 e alle prestazioni di cui ai servizi C1, C2 e D5 per soggetti svantaggiati, è prevista la possibilità da parte della Regione di affidare l'orientamento di base e altri servizi riservati ai Centri per l'impiego a soggetti accreditati per i servizi specialistici che siano società di capitale (lett. a) e b) dell'Art. 3 del presente Avviso).

<sup>3</sup> Nell'ambito dei servizi di accompagnamento al lavoro (D2) sono comprese anche le attività rivolte ai datori di lavoro di cui all'Area E, Servizi E1, E2.

#### **4.1 Requisiti giuridici e finanziari**

Per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:

- a) un capitale versato non inferiore ai 50.000 euro per quanto riguarda i soggetti di cui all'Art. 3.1 lett. a) e b) del presente Avviso; le cooperative sociali possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai 50.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile;
- b) uno Statuto, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università, delle istituzioni scolastiche e degli ITS che preveda, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accREDITAMENTO;
- c) un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili, eccezione fatta per gli enti pubblici e per quegli enti che per forma giuridica non sono tenuti ad assoggettare il loro bilancio a revisione contabile. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accREDITATI;
- d) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non essere sottoposto a procedure concorsuali;
- e) il rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- g) il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- h) il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) l'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- j) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
  - assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
  - assenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto.

#### **4.2 Requisiti strutturali**

Ai fini dell'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro è necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, di una serie di requisiti strutturali:

- a) sedi operative presenti nel territorio di almeno tre diversi centri per l'impiego della Regione Umbria;

b) locali relativi all'esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento:

- distinti da quelli di altri soggetti, con disponibilità esclusiva nell'utilizzo e, negli orari di apertura per l'erogazione dei servizi oggetto di accreditamento, con ambienti adibiti ad uso esclusivo di tali attività;
- facilmente individuabili rispetto a quelli ove vengono svolte altre attività, anche rispetto alle attività di gestione e governo della struttura;
- conformi alla normativa in materia di igiene, tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- conformi alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per i disabili;
- adeguatamente attrezzati per l'attesa e l'accoglienza dell'utenza e per lo svolgimento di ogni altra attività oggetto di accreditamento e atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;

c) apertura al pubblico garantita per almeno 20 ore settimanali, in orario d'ufficio, dei locali adibiti a sportello, comunicato e reso visibile al pubblico, per l'erogazione dei servizi per cui il soggetto si accredita;

d) disponibilità, in ciascuna sede operativa, di:

- attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
- collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema Informativo Umbria Lavoro (SIUL), al portale regionale "Lavoro per te" e al sistema nazionale informativo unitario delle politiche del lavoro;

e) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle sedi operative:

- del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;  
e successivamente al provvedimento di accreditamento indicazione:
- degli estremi del suddetto provvedimento e del numero di iscrizione nell'Elenco regionale;
- del logo della Regione Umbria.

Dalla previsione della lett. a) sono esonerati i soggetti di cui all'Art. 3 lett. c), d), e) ed f) del presente Avviso, per le quali si richiede almeno una sede operativa presente nel territorio della Regione Umbria.

### **4.3 Requisiti professionali**

Ogni soggetto accreditato deve individuare un **Responsabile Organizzativo** che assicura il coordinamento di massimo tre sedi operative sul territorio regionale.

Nel caso dei soggetti di cui all'Art. 3 lett. c), la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal dirigente scolastico.

Nel caso dei soggetti di cui all'Art. 3 lett. d), la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal delegato del rettore al Placement.

Ogni soggetto accreditato deve altresì garantire la presenza in ciascuna sede operativa di almeno un **Operatore dei servizi per il lavoro** con i requisiti idonei a garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita.

- *Il Responsabile Organizzativo*

La figura del Responsabile Organizzativo richiede livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative;
- b) diploma di laurea triennale e almeno quattro anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative;
- c) titolo di studio secondario superiore e almeno cinque anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative.

Lo svolgimento della funzione di Responsabile Organizzativo deve avvenire in maniera continuativa a partire dalla data di richiesta dell'accREDITamento e comunque per tutta la durata delle attività oggetto di affidamento da parte della Regione, con un rapporto di lavoro subordinato ed avviato con il soggetto che si accredita ed esclusivo nella mansione rispetto ad altri soggetti accreditati. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, la sua durata non deve essere inferiore a 24 mesi.

Le attività svolte dal Responsabile Organizzativo sono le seguenti: coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative; supervisione e miglioramento del servizio; gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali; promozione dei servizi; attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività; supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni.

- *L' Operatore dei Servizi per il Lavoro*

Ai fini dell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree di servizio obbligatorie l'Operatore dei Servizi per il Lavoro deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Diploma di Laurea triennale e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accREDITamento, di almeno due anni ovvero di almeno sei mesi se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi;
- b) Titolo di studio Secondario Superiore e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accREDITamento, di almeno tre anni ovvero di almeno un anno se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi.

Nel caso di esperienza documentata svolta presso i servizi per l'impiego regionali, il requisito è assolto con almeno un anno di attività effettivamente prestate rientranti nelle funzioni sopra descritte, anche in assenza di specifica attività formativa.

Ai fini dell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree di servizio specialistiche, l'Operatore dei Servizi per il Lavoro deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

1) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento, di almeno tre anni ovvero di almeno un anno se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi;

2) Diploma di Laurea triennale e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento, di almeno quattro anni ovvero di almeno due anni se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi;

3) Titolo di studio Secondario Superiore e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento, di almeno cinque anni ovvero di almeno tre anni se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi.

Nel caso di esperienza documentata svolta presso i Centri per l'impiego regionali, il requisito è assolto con almeno due anni di attività effettivamente prestate rientranti nelle funzioni sopra descritte, anche in assenza di una formazione specialistica attinente.

Per i servizi specialistici di cui all'area C (C1 e C2) e per quelli di accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati (D5), gli anni di esperienza sopra indicati devono essere maturati nell'erogazione di servizi rivolti a target svantaggiati.

Le esperienze documentate di cui ai precedenti commi devono essere state maturate nell'ultimo decennio e coerenti con quanto descritto nella DGR 1168 del 17 ottobre 2016 "Definizione degli standard dei servizi regionali per l'impiego in funzione delle novità introdotte dal D.lgs. 150/2015. Modifiche ed integrazioni alla DGR 425/2014".

Ai fini dell'espletamento delle attività ricomprese nel servizio D.3, il soggetto accreditato deve garantire la presenza di un **Tutor** con gli stessi requisiti professionali richiesti per l'Operatore dei servizi obbligatori per il lavoro, che affianchi il soggetto titolare dell'assegno di ricollocazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.lgs. 150/2015 e secondo le modalità previste a livello nazionale dall'ANPAL.

Sia per l'Operatore dei Servizi per il lavoro che per il Tutor deve risultare in corso, alla data di richiesta dell'accreditamento, un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto richiedente tale da garantire continuità e stabilità nell'erogazione dei servizi ed esclusivo nella mansione rispetto ad altri soggetti accreditati. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, la sua durata non deve essere inferiore a 12 mesi.

## Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda di accreditamento

La domanda di accreditamento, di cui all'Allegato 1) del presente Avviso, va presentata alla Regione Umbria, **tramite PEC**, all'indirizzo [direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it), completa di tutti gli allegati, a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del presente Avviso pubblico. Nell'oggetto della PEC va indicata la seguente dicitura: **Avviso Accreditamento Servizi Lavoro – Domanda**.

La domanda di accreditamento deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente; alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Dal **5 giugno 2017**, sarà resa disponibile sul portale [www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it) alla pagina <http://serviziinrete.regione.umbria.it/>, **la procedura on line**:

- le domande già presentate dovranno essere **re-inoltrate per via telematica** attraverso la procedura *on line*, nei termini che saranno comunicati;
- le domande presentate dal **5 giugno 2017** dovranno essere inoltrate **unicamente per via telematica** attraverso la procedura *on line*, senza scadenza.

La domanda dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

Ciascun soggetto compila una sola domanda con la specificazione delle aree di prestazioni e servizi (obbligatori e specialistici) per i quali richiede l'accREDITAMENTO.

## Art. 6 Valutazione delle domande di AccREDITAMENTO

Successivamente alla ricezione della domanda, il Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca, avvia la fase di ammissibilità e valutazione per il rilascio dell'accREDITAMENTO.

Il Servizio provvede alla verifica di ammissibilità delle domande. La domanda di accREDITAMENTO è ritenuta ammissibile se presentata secondo le modalità previste all'Art. 5 e corredata dalle Schede A, B, C.

### • Fase di Valutazione a Distanza

A seguito dell'esito positivo della verifica di ammissibilità, il Servizio procede alla **Valutazione a Distanza (VAD)**, la quale viene effettuata sulla base delle domande e delle Schede A, B, C corredate.

Il Servizio competente comunica al soggetto richiedente gli esiti della VAD: rigetto in caso di inottemperanza dei requisiti, ovvero ammissione all'Audit in loco per l'accREDITAMENTO in caso di esito positivo della VAD.

Contestualmente il Servizio comunica all'Organismo di valutazione preposto all'Audit in loco, eventuali segnalazioni di carenze documentali relative ai requisiti di accreditamento per il previsto svolgimento dell'Audit in loco.

- **Fase di Audit in Loco**

L'Audit in loco viene effettuato, presso tutti i soggetti che hanno superato la VAD, da specifico Organismo di valutazione individuato dalla Regione Umbria.

Gli Audit in loco hanno una valenza sostanziale/fattuale che mira a riscontrare evidenza dell'effettivo possesso dei requisiti definiti nelle successive Tabelle 1-2-3 attraverso l'utilizzo della Check List (Allegato 2.A al presente Avviso).

Gli esiti dell'Audit in loco sono valutati da una apposita Commissione di Valutazione istituita con atto del Dirigente del Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca.

Il Rapporto di Audit (Allegato 2.B al presente Avviso) redatto dall'Organismo di valutazione è valutato dalla Commissione, che redige un verbale con la proposta di rigetto ovvero di accoglimento della domanda di accreditamento.

Il Servizio competente, sulla base del verbale dalla Commissione, adotta il provvedimento finale di accoglimento o diniego della richiesta di accreditamento del soggetto e procede alla comunicazione degli esiti al soggetto interessato.

In caso di rigetto della domanda di accreditamento, il soggetto richiedente può presentare nuova domanda decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento.

I soggetti che ottengono l'accreditamento vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati ai Servizi per il lavoro, con specificazione delle aree di prestazione e dei singoli servizi di intervento, nonché delle sedi operative attive sul territorio regionale.

Qualora, durante il periodo di validità dell'accreditamento, intervengano variazioni ai requisiti dell'accreditamento, incluse eventuali necessità di chiusura temporanea di una o più sedi oppure assenza temporanea del responsabile e/o degli Operatori, il soggetto è tenuto ad aggiornare, entro 15 giorni dall'avvenuta variazione, le relative informazioni e/o documenti mediante invio di apposita comunicazione al Servizio, utilizzando la modulistica che sarà allo scopo definita.

Le tabelle nelle pagine seguenti dettagliano, rispetto ai tre ambiti di requisiti (Giuridici/Finanziari, Strutturali, Professionali) le evidenze nonché la documentazione a supporto che i soggetti richiedenti devono rendere disponibili e le relative modalità di controllo, sia in fase di Valutazione a Distanza (VAD), sia nella fase successiva di Audit in Loco.

Nella prima colonna vengono elencati i singoli requisiti per i quali è richiesto il possesso; nella seconda colonna *Evidenza documentale/autocertificazione o autodichiarazione* è riportato il riferimento al documento che attesta e dà evidenza del possesso del requisito.

Le colonne relative agli *Esoneri*, indicano quali requisiti non sono tenuti ad attestare o a dichiarare i soggetti in possesso di Autorizzazione nazionale (art. 4 D.lgs. n. 276/2003) o di

Accreditamento presso la Regione Umbria come Organismo di Formazione (ai sensi della DGR n. 1948/2004). Le colonne *Modalità di verifica e controllo* esplicano, per ciascuna evidenza prodotta dal soggetto richiedente, le modalità con le quali il Servizio regionale può procedere alla verifica.

**TAB 1 - Requisiti Giuridici/Finanziari**

Requisiti Giuridici/Finanziari	Evidenza documentale/ autocertificazione o autodichiarazione	Esonero soggetti Autorizzati art. 4 D.lgs. n. 276/2003	Esonero soggetti Accreditati alla formazione ai sensi della DGR n. 1948/2004	Modalità di verifica - Fase VAD	Modalità di verifica - Fase Audit in Loco
1. Natura giuridica del soggetto richiedente accreditamento.	Autocertificazione/ autodichiarazione Atto costitutivo e/o statuto o certificato iscrizione CCIAA	SI	NO	Verifica con amministrazione competente. Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione.	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
2. Bilancio sottoposto a verifica.	Autocertificazione/ autodichiarazione Certificazione di bilancio rilasciata da soggetti autorizzati.	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione.	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
3. Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedure concorsuali.	Autocertificazione/ autodichiarazione Certificato iscrizione CCIAA. Certificato del Tribunale – Sezione Fallimentare.	SI	SI	Verifica con amministrazione competente. Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione.	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
4. Capitale sociale versato non inferiore ai 50.000 euro.	Autocertificazione/ autodichiarazione Certificato iscrizione CCIAA.	SI	NO	Verifica con amministrazione competente. Controllo della Documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione.	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
5. Finalità statutarie che prevedono riferimenti ai servizi per i quali si richiede accreditamento.	Autocertificazione/ autodichiarazione Statuto o certificato iscrizione CCIAA.	SI	NO	Verifica con amministrazione competente. Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione.	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
6. Esperienza annuale nella realizzazione di attività riconducibili ai servizi oggetto di accreditamento.	Autocertificazione/ autodichiarazione Dossier delle esperienze del soggetto.	SI	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione.	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.

<b>Requisiti Giuridici/Finanziari</b>	<b>Evidenza documentale/ autocertificazione o autodichiarazione</b>	<b>Esonero soggetti Autorizzati art. 4 D.lgs. n. 276/2003</b>	<b>Esonero soggetti Accreditati alla formazione ai sensi della DGR n. 1948/2004</b>	<b>Modalità di verifica - Fase VAD</b>	<b>Modalità di verifica - Fase Audit in Loco</b>
7. Regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse	Autocertificazione/ autodichiarazione Attestato Agenzia delle Entrate.	SI	SI	Verifica con amministrazione competente. Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione.	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
8. Regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.	Autocertificazione/ autodichiarazione DURC.	SI	SI	Verifica con amministrazione competente. Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione.	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
9. Rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili.	Autocertificazione/ autodichiarazione	SI	SI	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione.	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
10. Rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	Autocertificazione/ autodichiarazione	SI	SI	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione.	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
11. Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.	Autocertificazione/ autodichiarazione	SI	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione.	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
12. Per gli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza, l'assenza di condanne penali, anche non definitive. Per gli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza, l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione.	Autocertificazione/ autodichiarazione Casellario Giudiziale.	SI	NO	Verifica con amministrazione competente. Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione.	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.

**TAB 2 - Requisiti Strutturali**

Requisiti Strutturali	Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione	Esonero soggetti Autorizzati art. 4 D.lgs. n. 276/2003	Esonero soggetti Accreditati alla formazione ai sensi della DGR n. 1948/2004	Modalità di verifica - Fase VAD	Modalità di verifica - Fase Audit in Loco
1. Sedi operative presenti nel territorio di almeno tre Centri per l'Impiego della Regione Umbria	<u>Autocertificazione/ autodichiarazione</u>	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
2. Locali delle sedi distinti da quelli di altri soggetti	<u>Autocertificazione/ autodichiarazione</u>	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
3. Conformità alla normativa in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro	<u>Autocertificazione/ autodichiarazione</u>	NO	SI	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
4. Conformità alla normativa in materia di accessibilità e visibilità per i disabili	<u>Autocertificazione/ autodichiarazione</u>	NO	SI	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
5. Disponibilità di spazi attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza, atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali nonché l'ottimale erogazione dei servizi e delle prestazioni.	<u>Autocertificazione/ autodichiarazione</u> (tabelle sedi operative da modello di domanda)	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
6. Apertura al pubblico per un numero di ore settimanali non inferiore a venti.	<u>Autocertificazione/ autodichiarazione</u>	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
7. Disponibilità di attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui si chiede accreditamento	<u>Autocertificazione/ autodichiarazione</u> (tabelle sedi operative da modello di domanda)	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
8. Collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il Sistema informativo Regionale e Nazionale.	<u>Autocertificazione/ autodichiarazione</u>	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
9. Visibilità all'interno e all'esterno dei locali di: estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale;	<u>Autocertificazione/ autodichiarazione</u>	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.

<b>Requisiti Strutturali</b>	<b>Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione</b>	<b>Esonero soggetti Autorizzati art. 4 D.lgs. n. 276/2003</b>	<b>Esonero soggetti Accreditati alla formazione ai sensi della DGR n. 1948/2004</b>	<b>Modalità di verifica - Fase VAD</b>	<b>Modalità di verifica - Fase Audit in Loco</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- tipologia del servizio e orari di apertura al pubblico garantiti;</li> <li>- identificativo con logo attribuito dalla Regione Umbria</li> </ul>					

**TAB 3 - Requisiti Professionali**

<b>Requisiti Professionali</b>	<b>Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione</b>	<b>Esonero dei soggetti Autorizzati art. 4 D.lgs. n. 276/2003</b>	<b>Esonero soggetti Accreditati alla formazione ai sensi della DGR n. 1948/2004</b>	<b>Modalità di verifica e controllo - Fase VAD</b>	<b>Modalità di verifica e controllo - Fase Audit in Loco</b>
1. Presenza del/dei Responsabile/i organizzativo/i che questo/i assicuri il coordinamento di non più di tre unità operative sul territorio regionale.	Autocertificazione/ autodichiarazione  Contratto di lavoro e incarico	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
2. Requisiti del/dei Responsabile/i organizzativo/i	Scheda C Dossier Competenze risorse umane	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
3. Presenza del/degli Operatore/i del mercato del lavoro, con i requisiti idonei per garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita, per ciascuna delle Sedi Operative.	Autocertificazione/ autodichiarazione  Contratto di lavoro e incarico	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
4. Requisiti del/degli Operatore/i del mercato del lavoro per servizi obbligatori	Scheda C Dossier Competenze risorse umane	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
5. Requisiti del/degli Operatore/i del mercato del lavoro per servizi specialistici	Scheda C Dossier Competenze risorse umane	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
6. Presenza Tutor (per il solo Servizio D3)	Autocertificazione/ autodichiarazione  Contratto di lavoro e incarico	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.
7. Requisiti Tutor (per il solo Servizio D3)	Scheda C Dossier Competenze risorse umane	NO	NO	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Audit in loco per il rilascio dell'Accreditamento.

### **ART. 7 Durata e validità dell'accREDITamento**

L'accREDITamento del soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'Art. 6, ha durata illimitata e sarà sottoposto a monitoraggio continuo da parte della Regione attraverso procedure per il mantenimento dell'accREDITamento, per la richiesta di variazioni ed i relativi sistemi di controllo, che saranno definite con successivo atto, il quale individuerà, altresì, i criteri e le modalità della sospensione e della revoca dell'accREDITamento.

### **ART. 8 Procedimento amministrativo**

La Responsabilità del procedimento amministrativo è in capo al Dirigente del Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia; indirizzo mail [gmerli@regione.umbria.it](mailto:gmerli@regione.umbria.it).

Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è disciplinato dall'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i.

### **ART. 9 Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa informativa è parte integrante del presente atto e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

### **ART. 10 Informazioni sull'Avviso**

La Regione supporterà i Soggetti richiedenti attraverso specifiche azioni informative e di accompagnamento: seminari, attivazione e-mail di assistenza *on line*, consulenza personalizzata, FAQ.

All'atto della pubblicazione del bando per l'accREDITamento verrà attivata all'interno del sito della Regione [www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it) e [www.regione.umbria.it/istruzione](http://www.regione.umbria.it/istruzione), alla *home page* "AccREDITamento dei Servizi per il lavoro", una pagina *web* dedicata, nella quale sarà disponibile la documentazione di riferimento.

Ulteriori informazioni sul presente bando saranno disponibili ai seguenti riferimenti:

- [accREDITamentolavoro@regione.umbria.it](mailto:accREDITamentolavoro@regione.umbria.it)
- 075/5045432
- 075/5045792